



Ufficio 6- Registro Imprese e fascicolo d'impresa

**OGGETTO:** PROVVEDIMENTO DI RIFIUTO DI PRATICHE TELEMATICHE DI DEPOSITO  
BILANCI PRESENTATE AL R.I. -

### IL CONSERVATORE R.I.

**VISTE** le pratiche telematiche di cui all' allegato elenco , la cui istruttoria ha evidenziato irregolarità o imperfezioni che ne impediscono l'accoglimento (es. carenze nella documentazione allegata e/o nella compilazione della modulistica e/o della sottoscrizione e legittimazione del soggetto richiedente, ovvero impiego di errato modello base, ecc.);

**VISTO** che l'ufficio registro imprese ha provveduto alla verifica di tutte le pratiche di deposito bilancio segnalate informaticamente agli operatori attraverso la piattaforma SCRIBA, nonché alla cronologica verifica dei bilanci presenti sulla piattaforma atticheck e non evasi automaticamente per il rilevamento di errori;

**CONSIDERATO** che l'Ufficio ha provveduto, per i suddetti depositi, a richiedere in via telematica, le necessarie integrazioni, con l'avvertenza che, in caso di mancato riscontro, sarebbe stato emesso provvedimento di rifiuto per mancata regolarizzazione nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 11, comma 11 del D.P.R. n. 581/1995;

**ACCERTATO** che è ormai trascorso il termine assegnato senza che gli interessati abbiano provveduto a regolarizzare ed a perfezionare le istanze prodotte, trasmettendo la documentazione richiesta dall'ufficio Registro Imprese;

**CONSIDERATO** peraltro, che gli inviti alla regolarizzazione per come sopra formulati da quest'Ufficio, costituiscono altresì legittima espressione del preavviso di diniego di cui all'art.10 bis della Legge 241/1990;

**RITENUTO** che le predette istanze, per le quali, tra l'altro, gli interessati hanno mostrato nei fatti di non aver alcun interesse giuridicamente qualificato, devono essere rifiutate con provvedimento da comunicarsi entro 8 giorni al richiedente con Pec o lettera raccomandata (art.11 comma 12 DPR n.581/1995) per le motivazioni tutte riportate nella modulistica agli atti e che qui si richiama per relationem;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla notifica del provvedimento tramite PEC o tramite raccomandata AR, qualora la PEC non sia presente o attiva;

**RILEVATO** che, per ragioni di economicità del procedimento amministrativo, si reputa opportuno adottare un unico provvedimento;

**CONSIDERATO** che si rende necessario autorizzare l'Ufficio del Registro delle imprese a respingere il protocollo di registrazione assegnato a ciascuna istanza rifiutata contenuta nell'allegato elenco;

**VISTI:**

- la legge 580/93;
- il D.P.R. 581/1995;
- gli artt. 2188 CC e 2435 CC;
- la legge 241/1990;



**PRESO ATTO** che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla D.ssa Liliana Sonsogno, incaricata del procedimento;

**PRESO ATTO** che la verifica della regolarità formale è stata eseguita dalla responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, D.ssa Patrizia Tarsitano;

**RICHIAMATA** la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

### DETERMINA

1. il rifiuto delle istanze relative a deposito di Bilanci nel registro delle imprese poiché carenti nella documentazione presentata e/o compilate in maniera incompleta o errata, nonché per tutte le motivazioni riportate nei relativi diari delle posizioni dettagliate nell'elenco allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. il personale del Registro delle imprese potrà in essere le misure operative per l'esecuzione del presente provvedimento incluse le relative registrazioni informatiche.

La presente Determinazione è immediatamente esecutiva.

Contro il presente atto è ammesso, entro 8 gg, dalla notifica espletata nelle modalità richiamate in premessa, ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Cosenza, ai sensi degli artt. 2189 c.c. ed art.11 commi 11 e 12 del D.P.R. 581/95.

IL CONSERVATORE

Avv. Erminia Giorno

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i